

# COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

## REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

### 2° STRALCIO

### PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

#### COMMITTENTE

Comune di Castel Maggiore  
via Matteotti, 10  
40013 Castel Maggiore (BO)  
CF 00819880378  
PI 00524081205

#### SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

#### PROGETTISTA



**Ing. Alberto REGAZZI**  
**STUDIO TECNICO**

Via Scornetta, 29 - San Lazzaro di S. (BO)  
Tel: 051/451243, Cell: 340/2460774  
Fax: 02/700440178  
e-mail: ing.alberto.regazzi@gmail.com  
P.IVA: 02268381205

#### OGGETTO:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PARTE AMMINISTRATIVA**

DATA

SETTEMBRE 2019

AGGIORNAMENTI

SCALA

-

TAVOLA

**ISOA**

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

## LAVORI DI

### REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE 2° STRALCIO

#### PARTE I – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

##### Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa - è la realizzazione Del 2° stralcio di un impianto di videosorveglianza con lettura targhe nel comune di Castel Maggiore con interessamento dell'impianto esistente. Nella tabella 1 seguente sono riportate le posizioni di installazione e le dotazioni dei varchi:

Tab. 1

N. Installaz.	Luogo di installazione	Dotazioni
4	Via Di Vittorio in prossimità della rotatoria dell'hotel Olympic	N. 2 telecam. Lettura Targhe n. 1 telecam. di contesto pali esistenti illuminazione pubblica trasm. dati pt-multipt verso Grattacielo
5	Via Galliera inizio territorio; intersezione via Galliera/via 1° Maggio	N. 1 telecam. Lettura Targhe n. 1 telecam. di contesto pali esistenti illuminazione pubblica trasm. dati pt-pt verso Grattacielo
6	Via Bentini inizio territorio; Intersezione via Bentini/via 1° Maggio	N. 2 telecam. Lettura Targhe n. 1 telecam. di contesto pali esistenti illuminazione pubblica trasm. dati pt-pt verso Grattacielo
7	Via P.Fabbri 26, 1° Maggio	N. 1 telecam. Lettura Targhe palo di progetto nuova fornitura di energia elettrica trasm. dati pt-pt verso Install 6
14	Via Saliceto 34, Zona industriale	N. 2 telecam. Lettura Targhe palo di progetto nuova fornitura di energia elettrica trasm. dati pt-multipt verso Grattacielo
16	Via Lirone, uscita Nuova Galliera	N. 1 telecam. Lettura Targhe pali esistenti illuminazione pubblica trasm. dati pt-multipt verso Grattacielo
17	Via Galliera 22, Mc Donald	N. 2 telecam. Lettura Targhe n. 1 telecam. di contesto n. 1 palo di progetto n. 2 pali esistenti illuminazione pubblica trasm. dati pt-multipt verso Grattacielo
18	Via Bondanello	N. 2 telecam. Lettura Targhe n. 1 telecam. di contesto pali esistenti illuminazione pubblica trasm. dati con rilancio pt-pt verso Torre Baseball
19	Via Gramsci 37, inizio territorio comunale	N. 2 telecam. Lettura Targhe Pali esistenti illuminazione pubblica Trasm. dati via Power line verso sito di

		rilancio in via Gramsci retro Coop trasm. dati pt-multipt verso Grattacielo
20	Viale Europa	N. 2 telecam. Lettura Targhe n. 1 telecam. di contesto pali esistenti illuminazione pubblica trasm. dati pt-pt verso Torre Baseball
25	Via S.Pierino ingresso parcheggio stazione FS	N. 1 telecam. Dome palo esistente illuminazione pubblica trasm. dati pt-multipt verso Grattacielo

2. Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in oggetto è il Geom. Lucia Campana.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

## Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo, IVA esclusa, dei lavori posti a base dell'affidamento è il seguente:

	a) Importo dei lavori soggetto a ribasso	b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	TOTALE
A corpo totale	€ 103.782,89	€ 2.000,00	€ 105.782,89
A misura totale	€	€	€
TOTALE	€ 103.782,89	€ 2.000,00	€ 105.782,89

2. Il **costo della manodopera**, rientrante nel totale dei lavori soggetto a ribasso, è pari ad € 19.440,06.
3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti alla colonna b) non soggetti al ribasso d'asta.

### **Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. **Il contratto è stipulato “a corpo”** ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

### **Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI**

1. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 12 del D.L. 47/2014, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria prevalente:	OS 19	Classifica I	€ 100.879,44
Categoria scorporabile	OG/3	Classifica	€ 2.903,45

2. E’ ammesso il subappalto ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’articolo 42 del presente Capitolato.

### **Art. 5 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. I lavori sono aggiudicati utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La scelta del criterio del minor prezzo è motivata in relazione all’importo dei lavori, inferiore alla soglia di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), congiuntamente alla garanzia della rispondenza dell’offerta ai requisiti di qualità previsti dal progetto esecutivo.
3. Il minor prezzo sarà individuato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara essendo il contratto da stipulare a corpo.

## **PARTE II - NORME GENERALI**

### **Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

## **Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Il Capitolato Speciale d'Appalto, parte amministrativa e parte tecnica, costituirà parte integrante del contratto.

2. Faranno altresì parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, benché non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 Aprile 2000 n. 145;
- tutti gli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo, compresi il Computo Metrico Estimativo, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'Allegato 15 del D.Lgs. n. 81/2008;

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate;
- le Linee Guida ANAC in vigore;
- tutte le leggi e regolamenti relativi all'assunzione della manodopera, al suo trattamento economico, alla prevenzione degli infortuni, etc. in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- tutte le normative vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, e che possano interessare l'esecuzione degli stessi, anche se non espressamente riportate;
- tutte le normative tecniche specifiche vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, anche se non espressamente riportate.

## **Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, prima della consegna dei lavori e senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore dei lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## **Art. 9 DOMICILIO - COMUNICAZIONI - NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

2. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata all'Ente Committente; ogni variazione del Direttore di cantiere deve essere tempestivamente comunicata e accompagnata dal deposito presso l'Ente Committente del nuovo atto di mandato.

## **Art. 10        NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati tecnici e grafici di progetto.

2. Il Capitolato speciale d'appalto e i documenti tecnici e grafici di progetto sono stati redatti in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017.

3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e i relativi articoli del Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica.

## **Art. 11        VALUTA**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante e dall'Ente Committente, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, sono indicati in Euro.

## **PARTE III - DURATA DEI LAVORI**

### **Art. 12        CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. La consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more di sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a un giorno e non superiore a cinque; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà dell'Ente Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. L'Appaltatore deve trasmettere all'Ente Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

### **Art. 13            TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **75 (settantacinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 14, il termine può essere sospeso, a discrezione della Direzione Lavori, e rimanere sospeso per il tempo stabilito dalla D.L. stessa, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

### **Art. 14            SOSPENSIONI E PROROGHE**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Appaltatore, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine contrattuale, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Ente Committente il ritardo imputabile a dette imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di esecuzione delle opere, devono pervenire al Responsabile Unico del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile Unico del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Ente Committente.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile Unico del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

### **Art. 15            PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di mancato rispetto, imputabile all'Appaltatore, del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora l'Ente Committente non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 2 del presente Capitolato;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 45, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente Committente a causa dei ritardi.

#### **Art. 16            PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

1. Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Deve altresì essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

1. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'Ente Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Ente Committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Ente Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Ente Committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Ente Committente stesso;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 9 Aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Ente Committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Ente Committente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 17            INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**



1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

## PARTE IV - PAGAMENTI

### Art. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

2. L'Appaltatore a tal fine si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) attribuiti ai lavori sulle fatture emesse;
- a comunicare all'Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto;
- a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG e il codice CUP sulle fatture emesse nei propri confronti;
- ad effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

### Art. 19 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.

2. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti. La compensazione dell'anticipazione viene eseguita progressivamente nei pagamenti in acconto

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### Art. 20 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di Certificato di Pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 32 e 33, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a **€ 50.000,00**.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.

3. Entro i 30 giorni successivi all'adozione dello Stato di avanzamento di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il \_\_\_\_\_" con l'indicazione della data.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

#### **Art. 21 PAGAMENTI A SALDO**

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro 40 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Con il Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata, dopo l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione, entro i 30 giorni successivi alla presentazione di fattura.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31 del 19/01/2018, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art. 22 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del Certificato di Pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Ente Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il Certificato di Pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del Certificato di Pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Ente Committente abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Ente Committente non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

#### **Art. 23            RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 21, comma 3, per causa imputabile all'Ente Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei Certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **PARTE V - GARANZIE**

#### **Art. 24            GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Ente committente, prima della sottoscrizione del contratto o della consegna in via d'urgenza dei lavori, una garanzia definitiva con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema tipo di cui al D.M. 31 del 19/01/2018.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80% per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. Emesso il Certificato di regolare esecuzione o comunque allo scadere dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali.
4. L'Ente Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Ente Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

#### **Art. 25            RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. All'importo della cauzione definitiva sono applicabili le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o di consorzio ordinario di concorrenti, le riduzioni sono accordate qualora i requisiti richiesti per l'ottenimento delle riduzioni siano posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.

#### **Art. 26            ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all'Ente Committente, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Ente Committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Ente Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni dell'Ente Committente destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone dell'Ente Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o dell'Ente Committente;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Ente Committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i Coordinatori per la sicurezza e i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **PARTE VI - MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D'ESECUZIONE**

### **Art. 27 REVISIONE PREZZI**

1. Si applica l'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il prezzario vigente nella Regione Emilia-Romagna al momento dell'approvazione del presente progetto è: anno 2018. Le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dovute all'approvazione di nuovi prezzari, saranno valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

#### **Art. 28            CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. È vietata la cessione del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2) del D.Lgs. n. 50/2016; ogni atto contrario è nullo.
2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni previste dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 29            VARIAZIONE DEI LAVORI**

1. Si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per iscritto dall'Ente Committente.
3. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Ente Committente, con spese a carico dell'Appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.
4. L'Ente Committente si riserva la facoltà di disporre variazioni al contratto che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.
5. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente Committente e che il Responsabile del procedimento può ordinare nel limite del 15% dell'importo contrattuale;
6. Nei casi consentiti dall'art. 106 e fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, l'Ente Committente può imporre la variazione in aumento o in diminuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza corrispondere all'Appaltatore alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

#### **Art. 30            VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, l'Ente Committente procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall'Ente Committente; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

#### **Art. 31            PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente Capitolato.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

#### **Art. 32            LAVORI A CORPO**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

#### **Art. 33            LAVORI IN ECONOMIA**

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore stesso, con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), per l'eventuale parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

#### **Art. 34            VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

### **PARTE VII - SICUREZZA**

#### **Art. 35            NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Il presente appalto rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 L'Ente Committente ha adempiuto agli obblighi previsti, nominando le figure previste da tale normativa. Forma quindi parte integrante del progetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore in fase di Progettazione.

#### **Art. 36            SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Ente Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **Art. 37            PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte dell'Ente Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 38            PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 26 comma 1 lett. b) e 96 del D.Lgs. n. 81/2008, e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 37, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 39            RAPPORTI CON IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA E SANZIONI**

1. L'Appaltatore dovrà nominare un referente permanente in cantiere al quale il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione, possa impartire disposizioni, indicazioni e suggerimenti, e che abbia il potere e le capacità di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa citata.
2. L'Ente Committente potrà decidere la sospensione dei lavori, l'allontanamento di Imprese o dei Lavoratori Autonomi presenti in cantiere, ovvero la risoluzione del contratto in caso di gravi e ripetute inosservanze della normativa di sicurezza, segnalate dal Coordinatore per l'esecuzione ai



sensi dell'art. 92 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 L'eventuale risoluzione del contratto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, comporterà l'incameramento da parte dell'Ente Committente della cauzione definitiva, presentata nei termini e nei modi di cui alla vigente normativa. L'Ente Committente si riserva inoltre di richiedere ulteriori e maggiori risarcimenti danni, quando la sospensione dei lavori comporti allo stesso danni superiori all'importo garantito dalla cauzione definitiva.

3. Nella valutazione dei danni, si considereranno tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti o da sostenere dall'Ente Committente a causa della risoluzione del contratto, con particolare riferimento a:

- costi amministrativi per la risoluzione del contratto;
- costi per la rielaborazione del progetto;
- costi per l'espletamento delle procedure necessarie allo svolgimento della nuova gara di appalto;
- costi che dovranno essere sostenuti per il mancato godimento nei termini previsti del bene da realizzare.

4. Il Coordinatore per l'Esecuzione potrà sospendere i lavori o le singole lavorazioni ai sensi dell'art. 92 comma 1 lett. f) del più volte citato decreto quando si verifichino condizioni di pericolo grave ed imminente. L'Appaltatore dovrà immediatamente dar corso all'ordine impartito dal Coordinatore. Il Coordinatore potrà impartire l'ordine di sospensione anche solo in modo verbale, ovvero trascrivendolo nel verbale di visita che verrà redatto ad ogni sopralluogo. Le ordinanze di sospensione verranno inviate, a cura del Coordinatore, anche all'Ente Committente ed alla Direzione dei Lavori.

5. Le lavorazioni interrotte potranno riprendere solo a seguito dell'invio, da parte dall'Appaltatore, di una comunicazione scritta al Coordinatore, e per conoscenza all'Ente Committente ed alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, nella quale si dichiara il superamento delle problematiche emerse, e dopo la verifica effettuata personalmente dal Coordinatore.

6. Si precisa inoltre che sospensioni dei lavori decise dal Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del citato comma 1 lett. f) dell'art. 92 ovvero decise dall'Ente Committente ai sensi del comma e) dello stesso articolo, non potranno essere addotte dall'Appaltatore a motivo di richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori prevista nel presente Capitolato.

#### **Art. 40 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII del medesimo decreto.

2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, su richiesta dell'Ente Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **PARTE VIII - SUBAPPALTO**

#### **Art. 41 SUBAPPALTO**

1. Si applica quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; tutte le categorie sono subappaltabili nei limiti consentiti dal suddetto decreto.
2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente Committente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982.

#### **Art. 42 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. Si fa riferimento al combinato disposto dall'art. 105 commi 10 e 13 e dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A decorrere dal 1/01/2019 le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

#### **Art. 43 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto all'Ente Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente Committente;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Ente Committente o a esso segnalata da un ente preposto, l'Ente Committente medesimo comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (ventiperceto) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

### **PARTE IX - VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Art. 44 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale, avvia la procedura prevista dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'Ente Committente in seguito alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 45 RECESSO**

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolate ai sensi dell'art. 109 suddetto.
2. Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna le opere e ne verificherà la regolarità.

#### **Art. 46 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento del mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 47 CONTROVERSIE**

1. Si applica quanto disposto dall'art. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
3. In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione dei lavori per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

### **PARTE X - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 48 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Al termine dei lavori, e in seguito a comunicazione scritta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il

risarcimento del danno all'Ente Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 15 del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, da effettuarsi fino al termine di cui all'articolo 49.

#### **Art. 49            TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

1. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 50            PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

1. L'Ente Committente si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora l'Ente Committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte dell'Ente Committente avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora l'Ente Committente non intenda prendere in consegna anticipatamente le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

### **PARTE XI - ONERI E OBBLIGHI**

#### **Art. 51            ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per la sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori stesso tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi adeguatamente protetti, recinzione in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Ente Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla Direzione dei Lavori stessa su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente Committente e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale delle costruzioni provvisorie per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente Committente, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Ente Committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale d'appalto o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e di riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche o precisato da parte della Direzione dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Ente Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) l'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

u) è a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Ente Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Ente Committente;

v) l'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno n. 1 esemplare adeguatamente illuminato del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresi i riferimenti delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105 - comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. La Direzione dei Lavori, insieme all'Ente Committente, fornirà i dati necessari e dovrà, altresì, provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, pubblici e privati, diversi dall'Ente Committente (Consorzi, Hera, privati, Città Metropolitana, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

## **Art. 52 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
- le annotazioni e controdeduzioni dell'Appaltatore,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla Direzione dei Lavori stessa.

3. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori.

4. Al termine dei lavori, prima della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Direzione Lavori una copia in formato "pdf" e 2 copie su supporto cartaceo degli elaborati di progetto aggiornati con le modifiche eseguite in corso d'opera (progetto As Built).

#### **Art. 53            PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Ente Committente.

2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere se riutilizzabili, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000.

#### **Art. 54            DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI SULL'ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE PROGETTUALI**

1. I documenti di progetto nel loro insieme compongono le prescrizioni che l'Appaltatore è obbligato ad osservare per l'esecuzione delle opere e sono parte integrante della documentazione grafica e dei particolari costruttivi. In caso di discordanza tra i vari elaborati l'Appaltatore è tenuto ad informare e chiedere precisazioni alla Direzione Lavori, la quale potrà sempre decidere secondo la soluzione più favorevole all'Appaltante, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

2. Quando le dimensioni, la forma od il peso di un materiale o manufatto siano fissati con le parole "usuali, ordinari, comuni, in commercio" o altre equivalenti, si dovrà intendere sempre che la determinazione di queste dimensioni, forme o pesi sarà fatta dall'Appaltatore previa approvazione della Direzione Lavori, purché fra quelle reperibili in commercio.

3. L'eventuale indicazione di un prodotto nei documenti suddetti, non è da intendersi vincolante per l'Appaltatore, mentre sono da intendersi tassative le caratteristiche e le prestazioni di riferimento del prodotto stesso.

4. Ulteriori indicazioni in corso d'opera, potranno essere fornite dalla Direzione Lavori, anche tramite disegni di particolari costruttivi, al fine di esplicitare elementi desumibili dalla lettura coordinata dei documenti allegati al contratto, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

5. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

## **Art. 55 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Il contratto verrà stipulato mediante in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
  - a) tutte le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna dei lavori alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinassero aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 145/2000.
5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il contratto di cui al presente Capitolato è soggetto all'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), la cui misura è determinata per legge; tutti gli importi indicati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.